



COMUNE DI BORGOMASINO

Città metropolitana di Torino

poliziamunicipale@comune.borgomasino.to.it

ORDINANZA N. 15 DEL 6.8.24 prot. generale nr. 2200-2024

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, d'introduzione e di utilizzo di bombolette di spray urticante e di articoli pirotecnici non autorizzati nelle aree pubbliche e aperte al pubblico nel territorio comunale durante la manifestazione della Festa patronale 2024 – dal 9 al 12.8.2024

IL SINDACO

PREMESSO che dal 9 al 12 agosto 2024 saranno previsti gli eventi collegati al programma della *Festa patronale 2024* che determineranno un aumento di pubblico, in atti con ordinanza sindacale nr. 14 del 6.8.2024;

EVIDENZIATO che la gestione degli eventi impone l'adozione di misure e di interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e di sicurezza pubblica, anche per scongiurare le criticità legate all'utilizzo improprio di specifici contenitori nell'area interessata alla manifestazione;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza di regolamentazione della gestione delle manifestazioni pubbliche, che devono svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di *safety*, ovvero di sicurezza che si occupa della tutela fisica, con organizzazione dei dispositivi e di misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di *security*, ovvero di servizi di ordine e di sicurezza pubblica, indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle manifestazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

a) che per i motivi di tutela e dell'incolumità dell'ordine e della sicurezza, durante lo svolgimento della *Festa patronale*, dal 9 al 12.8.2024, nelle strade comunali, nell'area antistante la manifestazione e all'interno del campo sportivo *Allea* in cui saranno presenti astanti, operatori commerciali e di pubblico spettacolo temporaneo, è vietato il consumo per asporto di bevande contenute in bottiglie o in contenitori di vetro e lattine, anche eventualmente dispensate da distributori automatici;

b) la vendita delle bevande contenute in bottiglie o in contenitori di vetro o in lattine è consentita solo per il consumo al tavolo da parte dei pubblici esercizi, mentre la vendita per asporto deve essere effettuata in contenitori di plastica o di carta, previa spillatura e mescita e comunque privi di tappo o di chiusura metallica;

c) i titolari o i gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione delle disposizioni e devono adottare, nei confronti dei propri avventori, diligenti misure di controllo;

d) non è consentito l'utilizzo di bombolette contenenti spray urticante e di articoli pirotecnici non autorizzati;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Testo unico degli enti locali* di cui al c. 1-bis dell'art. 7-bis del D. lgs. 18.8.2000, n. 267 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, oltre alle previsioni dell'art. 18 e dell'art. 20, c. 3, della Legge 24.12.1981, n. 689;

DISPONE

1) che la presente ordinanza sia inviata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino, al Comando stazione dei Carabinieri di Borgomasino e alla Polizia locale;

2) che la presente ordinanza sia notificata all'ente organizzatore dell'evento e ai titolari degli esercizi commerciali;

3) che i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

AVVISA

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza è pubblicata in data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino, rispettivamente agli indirizzi <https://albo.studiok.it/borgomasino/albo/> e <https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Borgomasino, 6 agosto 2024



IL SINDACO

dott.ssa Antonella Giovanna Pasquale

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39